

Codice A1012A

D.D. 31 gennaio 2020, n. 14

**FONDAZIONE MARCO FALCO con sede in Verrone (BI). Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.**



**ATTO N. DD-A10 14**

**DEL 31/01/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici**

**OGGETTO:** FONDAZIONE MARCO FALCO con sede in Verrone (BI). Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.

Premesso che:

Il Presidente della “ FONDAZIONE MARCO FALCO” con sede in via Trossi n. 43 Verrone (BI), ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.01;

la Fondazione non ha fini di lucro, opera esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte e persegue la finalità di contribuire alla crescita serena ed equilibrata di bambini, adolescenti e giovani che vivono in condizioni di difficoltà e disagio, accompagnandoli in un cammino di crescita personale e di consapevolezza di se, dei propri desideri e obiettivi nella vita, per meglio orientarsi nelle scelte, per prevenire malattie psichiatriche e dipendenze, per una migliore integrazione sociale e lavorativa, il tutto come meglio specificato nell’art. 3 dello Statuto allegato al presente provvedimento.

ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, modificata con D.G.R. n. 18 – 5603 dell’11.09.2017, a costituzione del patrimonio iniziale indisponibile della Fondazione il fondatore ha conferito la somma di euro 100.000,00 (centomila/00) interamente versati sul conto corrente intestato alla Fondazione in oggetto, di cui euro 30.000,00 (trentamila/00) a patrimonio indisponibile ed euro 70.000,00 (settantamila/00) destinati al fondo di gestione per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione;

l’atto costitutivo e relativo Statuto è stato redatto in data 19/06/2019 Rep. n. 166.513 a rogito Dott.ssa Cristiana MARTINO, - coadiutore temporaneo del Notaio Massimo GHIRLANDA di Biella iscritto nel Ruolo dei distretti Notarili Riuniti di Biella e Ivrea, tale nominata con

provvedimento del competente presidente del Consiglio Notarile in data 10/01/2019, - registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Biella il 24/06/2019 al n. 3373 serie 1T;

preso atto che la Direzione Coesione Sociale, contattata ai fini del riconoscimento della personalità giuridica privata dell'Associazione – non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all'iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Tutto ciò premesso

## **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

*determina*

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001, della “ FONDAZIONE MARCO FALCO” con sede in via Trossi n. 43 Verrone (BI).

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)  
Fto Marco Piletta

Allegato

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 32.334 DI RACCOLTA

STATUTO

della "FONDAZIONE MARCO FALCO", con sede in Verrone (BI).

\* \* \*

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Per iniziativa dei signori Paolo Massimo FALCO e Stefania FALCO viene costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE MARCO FALCO", attraverso la cui attività i fondatori intendono ricordare il loro fratello, Marco Falco, prematuramente scomparso.

Essendo intenzione dei Fondatori che la Fondazione assuma natura di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, dal momento in cui avrà luogo l'iscrizione nel relativo registro a mente di legge, la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE MARCO FALCO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE", abbreviabile in "FONDAZIONE MARCO FALCO - ONLUS"; e conserverà questa denominazione sintantochè avrà i requisiti necessari.

ARTICOLO 2 - SEDE


La Fondazione ha sede in Verrone (BI), Via Trossi, n. 43.

ARTICOLO 3 - SCOPO

Scopo della Fondazione è quello di contribuire alla crescita serena ed equilibrata di bambini, adolescenti e giovani che vivono in condizioni di difficoltà e disagio, accompagnandoli in un cammino di crescita personale e di consapevolezza di sé, dei propri desideri e obiettivi nella vita, per meglio orientarsi nelle scelte, per prevenire malattie psichiatriche e dipendenze, per una migliore integrazione sociale e lavorativa. In particolare, la Fondazione si propone l'obiettivo di accompagnare i giovani che vivono realtà difficili in un percorso di sviluppo psico-fisico che permetta loro di diventare adulti maturi, consapevoli e integrati nella collettività. Ciò può essere realizzato attraverso il sostegno sia di tipo economico, per consentire ai giovani di studiare, di accostarsi al mondo dell'arte, di effettuare tirocini formativi; sia di tipo psicologico ed educativo, per la promozione del benessere psicosociale e per la prevenzione del disagio.

La Fondazione, al fine di realizzare lo scopo prefissato, svolgerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- istituzione di borse di studio per percorsi scolastici e artistici da assegnarsi mediante bandi nelle scuole;
- istituzione di borse di tirocinio formativo e borse-lavoro;
- erogazione di finanziamenti per far fronte a situazioni di emergenza economica, atti a salvaguardare la salute del giovane;
- collaborazione con altre fondazioni, associazioni o ONLUS in generale che perseguono i medesimi scopi e operano nel medesimo settore;



- promozione e finanziamento di:

- \* attività rivolte ai giovani, volte alla prevenzione del disagio;
- \* laboratori nei gruppi classe;
- \* sportelli di ascolto nelle scuole;
- \* corsi di formazione per docenti e personale socio-sanitario;
- \* attività rivolte ai genitori.

La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei al conseguimento delle finalità istituzionali.

Pertanto si rileva la natura di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) della Fondazione, in quanto essa persegue, senza scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale dirette ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, da attuarsi mediante lo svolgimento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria (ai sensi dell'articolo 10, lettera a, n. 1 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), promuovendo l'istruzione e la formazione dei giovani (ai sensi dell'articolo 10, lettera a, n. 4 e 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

#### ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione originario versato dai Fondatori nonché dagli incrementi che gli stessi Fondatori riterranno di predisporre; è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione ed è inalienabile.

La Fondazione per perseguire il proprio oggetto utilizzerà lasciti, donazioni, oblazioni ed erogazioni liberali in denaro o in natura, contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, eventuali altre entrate e acquisizioni, nonché i proventi del proprio patrimonio e delle attività da essa svolta, al netto delle passività.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno unicamente impiegati per il perseguimento delle attività previste nell'oggetto della Fondazione, essendo assolutamente preclusa la distribuzione degli stessi nonché di eventuali fondi, riserve o capitale sotto qualsiasi forma diretta o indiretta a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS aventi attività affini o analoghe a quelle della Fondazione.

Per consentire l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e D. Lgs. 117/2017, si applica, in ogni caso, l'articolo

22, comma 4, D. Lgs. n. 117/2017, anche per quanto attiene la misura minima del patrimonio della Fondazione.

#### ARTICOLO 5 - ESERCIZI FINANZIARI

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

#### ARTICOLO 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi necessari della Fondazione:

- a) - l'Assemblea dei Fondatori;
- b) - il Consiglio di Amministrazione;
- c) - il Presidente;
- d) - il Vice Presidente;
- e) - l'Organo di Controllo;
- f) - il Revisore dei Conti.

E' organo facoltativo:

- g) - il Segretario.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese eventualmente sostenute e documentate per far fronte agli incarichi.

#### ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'Assemblea dei Fondatori è costituita dai soci Fondatori.

In caso di decesso di un Socio Fondatore il diritto di partecipazione all'Assemblea si trasferisce ai suoi eredi.


L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di inattività del Presidente, su convocazione dell'Organo di Controllo e delibera in merito:

- all'elezione, alla durata e all'eventuale sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominando tra essi il Presidente e il Vice Presidente e dell'Organo di Controllo;
- alle modifiche che si rendesse necessario apportare all'atto costitutivo e al presente statuto;
- alla nomina del Revisore dei Conti;
- all'approvazione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno del bilancio consuntivo;
- alla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- alle modificazioni dell'atto costitutivo;
- all'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- allo scioglimento della Fondazione.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Fondatori almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telex, telefax o posta elettronica certificata (pec), con semplice preavviso di ventiquattro ore.

L'assemblea dei Fondatori - validamente costituita con la





presenza della maggioranza dei membri - è presieduta dal più anziano di età tra essi e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

A cura di colui che sarà stato designato a presiederla verrà redatto di ciascuna assemblea il relativo verbale, su apposito libro numerato e bollato, che dovrà essere firmato dal Presidente e da chi figurerà da Segretario.

#### ARTICOLO 8 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due a un massimo di nove membri, nominati ai sensi del precedente articolo 7, a eccezione della prima volta per la quale la nomina è effettuata in sede di atto costitutivo.

Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Se per qualsiasi motivo il Presidente o il Vice Presidente o un Consigliere vengono a cessare dalla carica durante il periodo predetto, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alla sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione, se lo riterrà opportuno, nominerà il Segretario, salvo revoca da parte del Consiglio medesimo.

Il Segretario può essere prescelto al di fuori dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 9 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, dal Vice Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telex o telefax, con semplice preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti.

In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

Il verbale è redatto dal Segretario, in mancanza del Segretario, è redatto da un Consigliere designato o da chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il verbale, redatto su apposito libro numerato e bollato,

vi  
AR  
AM  
Il  
pe  
Fo  
all  
In  
Co  
a)  
que  
ges  
rea  
ess  
b)  
erc  
fir  
c)  
imm  
d)  
e)  
il  
Seg  
f)  
non  
g)  
Fon  
Il  
att  
lim  
est  
del  
bil  
ART  
Il  
di  
Am  
tra  
In  
fun  
ART  
L'a  
app  
dei  
col  
tre  
L'or  
pre  
Cons  
ese

viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**ARTICOLO 10 - POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione, con esclusione unicamente di quelli riservati all'Assemblea e di cui al precedente articolo 7.

In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio delibera in ordine:

- a) alla redazione annuale del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nei quali tutti gli utili o gli avanzi di gestione della Fondazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- b) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- c) agli acquisti e alle alienazioni di beni mobili e immobili;
- d) all'erogazione di fondi;
- e) alla determinazione dei rimborsi spese per il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Direttore e il Segretario;
- f) agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché, alla loro modifica, revoca e abrogazione.
- g) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega e può nominare procuratori, anche esterni, per determinati atti o categorie di atti; non sono delegabili le attribuzioni relative alla redazione del bilancio sia preventivo che consuntivo.

**ARTICOLO 11 - PRESIDENTE**


Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo gli argomenti da trattare nelle adunanze.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

**ARTICOLO 12 - ORGANO DI CONTROLLO**

L'attività della Fondazione è soggetta al controllo di un apposito organo, che può avere, a discrezione dell'Assemblea dei Fondatori che lo nomina, struttura unipersonale o collegiale; in questo secondo caso, l'organo è composto da tre membri, uno dei quali con funzione di Presidente.

L'organo di controllo, che è nominato con le stesse modalità previste al precedente articolo 7 per i componenti del Consiglio di Amministrazione e che dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile, vigila sull'osservanza della





legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 10 D. Lgs. 460/97, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste per le ONLUS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

#### **ARTICOLO 13 - REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei Conti, che è nominato con le stesse modalità previste al precedente articolo 7 per i componenti del Consiglio di Amministrazione e che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolarità delle scritture contabili e verifica i bilanci annuali della Fondazione, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea dei Fondatori per l'approvazione, esprimendo il proprio parere con apposita relazione che dovrà essere allegata ai bilanci medesimi.

La funzione del Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Direttivi della Fondazione.

#### **ARTICOLO 14 - DURATA - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

In ogni caso di estinzione i beni residuali saranno destinati, soddisfatte tutte le obbligazioni passive, a Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale aventi finalità analoghe, sentito l'organo di controllo previsto dall'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 - n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **ARTICOLO 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO - LIBRI SOCIALI**

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e della relazione di missione che illustra le

poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio è redatto e conservato nel rispetto della normativa di settore.

Gli organi della fondazione sono, altresì, tenuti alla redazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; e del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi.

I Fondatori hanno il diritto di esaminare i libri sociali.

#### **ARTICOLO 16 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni di legge, ed, in particolare, quelle dettate dal Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, qualora la Fondazione assuma la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, la normativa prevista dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 - n. 460 in attuazione dei commi 186, 187, 188, 189 dell'art. 3 della Legge 662/96 e successive modificazioni oltre ai principi generali del diritto.

In originale firmato:

- Paolo Massimo FALCO
- Stefania FALCO
- Rosa Maria GALLENi
- Benedetta DE DONNO
- Cristiana MARTINO

-----  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEBITAMENTE FIRMATO IN OGNI FOGLIO ED ALL' ALLEGATO RILASCIATA DALLA DOTTORESSA CRISTIANA MARTINO QUALE COADIUTORE TEMPORANEO DEL NOTAIO MASSIMO GHIRLANDA DI BIELLA, NOMINATA CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI BIELLA E IVREA IN DATA 10 GENNAIO 2019.

BIELLA,

11 LUG 2019

